Regione Piemonte - Provincia di Biella
Comune di **Vigliano Biellese**
Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO SEGRETERIA
certificata@pec.vigliano.info

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 44 del 22/04/2015.

OGGETTO: **CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' A.D.S. FCM VIGLIANO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO DI CALCIO GIOVANILE DEL 1° MAGGIO - ANNO 2015.**

L'anno 2015, il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 18:00, nella Sala Assessori - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale.
Presiede Il Sindaco, Cristina Vazzoler.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		4	GALLO SIMONA		NO
2	ZUCCONELLI VALERIANO	SI		5	MASCHIETTO ANNALISA		NO
3	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI					

PRESENTI: 3 ASSENTI:2

Partecipa Il Segretario Comunale, dott.ssa Anna Garavoglia.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione dell'assessore allo sport Valeriano Zucconelli;

Vista la nota prot. n. 4049 del 10/04/2015 con la quale la Società Sportiva A.S.D. F.C.M. VIGLIANO comunica l'organizzazione del "28° TORNEO -TROFEO COMUNE DI VIGLIANO – CAT. PULCINI" Torneo giovanile del 1° maggio 2015;

Preso atto che, la Società Sportiva A.S.D. F.C.M. VIGLIANO, con la medesima nota, richiede il patrocinio del Comune e l'erogazione di un contributo, per far fronte alle spese da sostenere per la realizzazione della manifestazione;

Considerato che tale evento, patrocinato e sostenuto dal Comune anche nelle trascorse edizioni, costituirà certamente una positiva occasione di richiamo di pubblico e di divertimento sportivo;

Sottolineato, oltre a quello sportivo, il ruolo sociale e di aggregazione che tale società sportiva svolge nel panorama locale, fungendo da punto di riferimento per molti giovani sportivi;

Rilevato, anche per questi motivi oltre che per quelli più strettamente agonistici, di incentivare la pratica di tale sport e di promuovere azioni di promozione e diffusione di tale disciplina;

Ritenuto quindi di voler patrocinare l'organizzazione del 28° TORNEO - TROFEO COMUNE DI VIGLIANO – Torneo giovanile del 1° maggio 2015, per le motivazioni sopra indicate;

Ritenuto di voler procedere alla concessione del patrocinio e di un contributo per lo svolgimento di tale manifestazione;

Visto il regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, approvato con DCC n. 31 del 29/09/2005 e successivamente modificato con DCC n. 31 del 13/06/2011;

Richiamati in particolare del citato regolamento:

- l'art. 8 che prevede un'elencazione di attività per le quali è possibile prevedere contributi in ambito sportivo
- l'art. 22 che dispone che la richiesta di patrocinio debba essere rivolta al Sindaco il quale la rilascia sentita la Giunta;

Richiamata inoltre la deliberazione n. 30 del 04.03.2002 che all'allegato Quadro A) disciplina le modalità operative cui attenersi nella concessione del patrocinio comunale;

Dato atto che:

- la legge del 30 luglio 2010, n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, "Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ha introdotto importanti disposizioni volte al contenimento dei costi della pubblica amministrazione e, in particolare, all'art. 6, comma 9, dispone che "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

- tale norma ha dato origine a diverse e contraddittorie interpretazioni alcune delle quali arrivano a negare l'erogazione di qualsiasi contributo alle associazioni, locali e non, anche se effettuano attività rientranti nella competenza dell'Ente Locale;

Rilevato che se queste attività venissero svolte ed organizzate direttamente comporterebbero per l'Ente un esborso maggiore, il che vanificherebbe il fine ultimo del legislatore che è quello di contenere e ridurre la spesa pubblica;

Evidenziato che:

- l'art. 118, comma 4°, della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale l'azione degli Enti locali, in quanto enti esponenziali degli interessi della collettività che rappresentano, deve favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- lo statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 12 del 12.03.2001, nello stabilire e disciplinare i criteri ed i principi cui il Comune deve ispirare la propria azione all'art. 2, comma 4, lettera b), prevede "la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione";

- l'art. 3, comma 5, del T.U.E.L. prevede che i comuni siano titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà e che svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Posto che il divieto inerente la sponsorizzazione desta perplessità dal momento che limita sensibilmente le politiche solidaristiche e di valorizzazione del territorio e in definitiva l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dal 4° comma dell'art. 118 della Costituzione;

Precisato che:

- lo stanziamento dei contributi sarà effettuato sulla base del fatto che sono erogazioni liberali finalizzate a sostenere un'associazione, la sua missione e/o una specifica iniziativa senza che ne derivi alcun obbligo da parte dell'Ente beneficiario di promuovere l'immagine dello sponsor;
- si tratta di iniziative ed eventi le cui finalità concordano appieno e le cui attività sono di competenza dell'Ente locale;

Richiamate:

- la deliberazione n. 60 del 23/05/2011 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto alla ricognizione delle spese oggetto di limitazioni e tagli così come previsto dal decreto legge 31/5/2010, n. 78 (manovra correttiva 2010) convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la deliberazione n. 31 del 13/06/2011 con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto alla modifica del regolamento dei contributi approvato con Deliberazione di Consiglio n. 31 del 29/09/2005
- la deliberazione n. 22 del 05/03/2012 con cui la Giunta Comunale ha provveduto ad indicare le nuove linee guida relative all'erogazione di contributi in ambito sportivo

Ribadito quindi che la concessione del patrocinio e del contributo, oggetto del presente atto deliberativo, per le ragioni sopra esposte, non rientra tra le spese di sponsorizzazioni che il legislatore ha voluto vietare per ridurre la spesa pubblica;

Richiamato il Decreto Ministero dell'Interno 16.03.2015 pubblicato in G.U. n. 67 del 21.03.2015 che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni;

Dato atto che in regime di esercizio provvisorio si applicano le modalità di gestione di cui all'art. 163, comma 1, del TUEL D. lgs. 267/2000, con riferimento all'ultimo Bilancio approvato;

Richiamate quindi le deliberazioni:

- C.C. n. 11 del 28.04.2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;
- G.C. n. 71 del 12.05.2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – parte contabile - relativo all'anno 2014;

Rilevato che solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2015 si potrà procedere all'assegnazione definitiva delle dotazioni finanziarie necessarie all'adozione da parte dei responsabili dei servizi dei provvedimenti di gestione attuativi dei piani e dei programmi che saranno approvati dagli organi competenti;

Acquisiti gli allegati pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii, come riformulato dal DL 10.10.2012, n. 174 convertito il L. 213/2012;

Visti:

- il vigente statuto comunale
- il vigente regolamento di contabilità
- la legge 07/08/1990 n. 241 e ss. mm. ii.

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti;

D E L I B E R A

1. Di concedere il patrocinio del Comune di Vigliano Biellese alla Società Sportiva A.S.D.. F.C.M. VIGLIANO per l'organizzazione del 28° TORNEO 1°maggio 2015 – TROFEO COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE – CAT.PULCINI.

2. Di riconoscere, come già avvenuto per gli anni scorsi, alla A.S.D. F.C.M. VIGLIANO di Vigliano Biellese un contributo, per far fronte alle spese di organizzazione dell'evento sopracitato, da quantificare previa presentazione da parte della Società di preventivo di spesa, come da nota Prot. n. 4049 del 10/04/2015.

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato di provvedere con successivo atto all'impegno delle somme da erogare a titolo contributivo ed alla successiva liquidazione, previa presentazione del relativo rendiconto.

4. Di precisare che, per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la spesa di cui sopra non rientra tra quelle vietate e/o soggette alle limitazioni prescritte dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, "Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

5. Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valla d’Aosta) nel termine di 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;

Con successiva votazione e all’unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 44 DEL

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' A.D.S. FCM VIGLIANO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO DI CALCIO GIOVANILE DEL 1° MAGGIO - ANNO 2015.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 21/04/2015

Il Responsabile del Settore - Titolare della P.O.

Rag. Nadia Gubernati

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 21/04/2015

Il responsabile Servizio Finanziario

Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Cristina Vazzoler

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Garavoglia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM.

Si attesta:
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 29/04/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Garavoglia

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/04/2015

Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Vigliano Biellese, 29/04/2015

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Garavoglia